

Provvedimento-ordine di distruzione, mediante trinciatura ed interrimento, di coltivazioni di mais OGM

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 25 luglio 2022, n. 334 - Lento, pres.; Busico, est. - (*Omissis*) (avv. Martorana) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. distr. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - OGM - Provvedimento-ordine di distruzione, mediante trinciatura ed interrimento, delle coltivazioni di mais OGM impiantate nell'anno di semina 2021 - Richiesta di dichiarazione di invalidità della Direttiva 2015/412, attraverso la devoluzione della relativa questione alla Corte di giustizia - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6 dicembre 2021 e depositato il successivo giorno 14 il ricorrente, titolare di un'azienda agricola, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli ha ordinato di distruggere, mediante trinciatura ed interrimento, le coltivazioni di mais OGM impiantate nell'anno di semina 2021 sui terreni siti in località Colloredo di Monte Albano (UD) -OMISSIS- e di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

Il provvedimento è stato impugnato in questa sede sia per vizi propri sia per la sua illegittimità derivata, in quanto adottato sulla scorta di norme interne e comunitarie non conformi al diritto primario della U.E. ed al suo ordinamento.

La richiesta di annullamento dell'atto impugnato è, infatti, preceduta dalla richiesta di dichiarazione di invalidità della Direttiva 2015/412, attraverso la devoluzione della relativa questione alla Corte di Giustizia.

Il ricorrente ha, in particolare, dedotto le seguenti censure:

- 1) violazione di legge per violazione dell'art. 26 *bis*, comma 3, nonché del titolo II (artt. 7-14) del d.lgs. n. 224/2003;
- 2) violazione dell'art. 3, comma 3, del T.U.E. e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del T.F.U.E.;
- 3) violazione dell'art. 3, comma 3, del T.U.E., degli artt. 26, 34, 35 e 36 (T.F.U.E.), dell'art. 3, comma 1, lett. b) del T.F.U.E. in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del T.F.U.E. e l'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE;
- 4) violazione dell'art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (C.D.F.U.E.), come interposto dall'art. 6, par. 1, T.U.E., dell'art. 52, par. 1, della C.D.F.U.E. e dell'art. 35 *bis*, comma 3, del d.lgs. n. 224/2003 (come modificato dal d.lgs. n. 227/2016);
- 5) violazione dell'art. 16 C.D.F.U.E. come interposto dall'art. 6 del T.U.E.;
- 6) violazione del 2° periodo del paragrafo 1 dell'art. 19 T.U.E..

Sul presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa contestata, il ricorrente ha proposto anche una conseguente domanda risarcitoria, mirante ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (correlato al valore del mais distrutto) e non patrimoniale (cagionato dalla *"ingiusta sottoposizione al presente processo"*).

2. L'Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. All'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2022 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Torna all'esame di questo Tribunale il tema della legittimità e della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione del provvedimento col quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ordinato la distruzione di una coltivazione di granturco OGM MON 810.

La questione – decidendo su un provvedimento dal contenuto analogo a quello per cui è causa ed emesso dal Ministero convenuto nei confronti del ricorrente in relazione ad una trascorsa stagione di semina - è stata infatti già esaminata (e risolta nel senso della piena legittimità e compatibilità eurolunitaria del provvedimento) in un precedente giudizio definito da questo T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-(passata in giudicato a seguito della pronuncia dell'ordinanza n. -OMISSIS-delle Sezioni Unite).

Anche in quel giudizio, infatti, l'odierno ricorrente censurava - sulla base di motivi in parte analoghi a quelli prospettati col presente gravame - il provvedimento col quale il Ministero gli aveva intimato la distruzione delle coltivazioni di mais OGM impiantate nell'anno di semina 2018.

Per quel che qui rileva, il Consiglio di Stato, aderendo all'orientamento assunto da questo T.A.R. e indi concludendo per l'infondatezza del gravame e l'insussistenza dei presupposti per l'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (valutazione ritenuta adeguata sul piano processuale dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite n. -OMISSIS-), osservò:

a) che non vi era alcuna utilità alla partecipazione procedimentale reclamata dal ricorrente, risultando il provvedimento impugnato assistito da una finalità cautelare, dimostrativa del carattere vincolato del provvedimento e della conseguente inutilità di un apporto procedimentale;

b) che la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/321 del 3 marzo 2016, che aveva disposto il divieto di

coltivazione del mais OGM MON 810 in tutto il territorio italiano, era stata adottata a seguito della domanda di diciannove stati, fra i quali l'Italia, che *“hanno chiesto, a norma dell'articolo 26 quater della direttiva 2001/18/CE, il divieto della coltivazione di granturco MON 810 in tutto loro territorio o parte di esso”*;

c) che il divieto di coltivazione non derivava da misure adottate ai sensi del Titolo III bis del d.lgs. n. 224/2003, ma direttamente dalla richiamata decisione della Commissione europea;

d) che non vi era il rappresentato contrasto fra gli atti dell'Unione europea assunti quale parametro normativo del divieto di coltivazione di mais OGM e *“alcune disposizioni di TUE, TFUE e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea”*;

e) che la censura esposta dal ricorrente, nella parte in cui era stata prospettata la *“violazione di legge per violazione e falsa interpretazione degli artt. 3, comma 3, del TUE, degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, degli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposti dall'art. 6 del TUE, e della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2, del TFUE, e in combinato disposto con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE. Nonché violazione ed errata interpretazione del principio di precauzione, dell'art. 7 del Reg. (CE) 178/2012, dell'art. 191 TFUE, dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE e dell'art. 34 del Reg. (CE) 1829/2003”* era infondata, muovendo da un errore prospettico, rappresentato dal convincimento della natura incompressibile della libertà di iniziativa economica rispetto ai valori fondanti via via riconosciuti all'interno del diritto comunitario e dell'Unione europea;

f) che la censura tralasciava di considerare la corretta ottica di bilanciamento fra interessi antagonisti, alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che apparivano univoche nel senso del carattere recessivo della libertà di iniziativa economica rispetto a beni primari quali la salute e la tutela dell'ambiente (e al principio di precauzione);

g) che da ciò non poteva che derivare la piena legittimità degli atti adottati anche rispetto ai canoni della proporzionalità fra risultato perseguito e misure adottate;

h) che, quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il ruolo del giudice nazionale (anche di ultima istanza) implicava un filtro valutativo, alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit) non potendosi ipotizzare alcun automatismo (Cons. di Stato n. 2428/2020);

i) che, quindi, la pur richiesta questione di pregiudizialità eurounitaria non andava sottoposta alla Corte di Giustizia (anche alla luce dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 19598/2020) sul rilievo che la proibizione della coltivazione del mais OGM, in quanto – almeno ad una soglia precauzionale – potenzialmente pericolosa per la salute e per l'ambiente, costituisce un limite legittimo all'esercizio delle relative attività economico, non contrastante con i parametri evocati avuto riguardo ad una ricognizione dei principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato sull'Unione europea consapevole della gerarchia di valori dagli stessi risultante.

6. Ebbene, ciò posto relativamente al pregresso contenzioso *inter partes*, il Collegio, nell'approssimarsi all'esame delle singole censure, in linea generale ritiene di dover ribadire l'orientamento già in precedenza assunto da questo T.A.R., non riscontrandosi nell'odierno ricorso elementi di significativa novità o nuove decisive argomentazioni che inducano a rivisitarlo.

7. Col primo motivo, infatti, il ricorrente ha dedotto ancora una volta, senza però segnalare specifici elementi di novità rispetto al pregresso contenzioso, che la coltivazione con OGM da lui impiantata aveva in realtà finalità sperimentale e di ricerca, ammessa dalla Direttiva 2015/412.

Il motivo è infondato sull'assorbente profilo - già rilevato nel corso del precedente contenzioso *inter partes* (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza n. -OMISSIS-) - che il ricorrente non ha dimostrato che l'inizio della sua attività di coltivazione con finalità di studio e ricerca fosse stato in precedenza ritualmente notificato al Ministero nelle forme di legge (art. 8, d.lgs. n. 224/2003).

Né una semplice dichiarazione del ricorrente in sede di verbalizzazione (quando il ricorrente ha dichiarato che *“le 16 file di mais OGM MON 810 seminate hanno esclusivamente lo scopo di ricerca [...] l'attività di semina sperimentale e commerciale continuerà ad essere svolta fino a quando la questione della legittimità della Direttiva (UE) 412/2015 non sarà posta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci in merito”*) può all'evidenza avere carattere sostitutivo della prescritta formale preventiva comunicazione al Ministero.

D'altra parte, nella sua comunicazione del 5 aprile 2021 il ricorrente, preannunciando l'intenzione di seminare OGM MON 810, non ha fatto alcun esplicito riferimento a finalità di studio e ricerca.

8. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 3, del T.U.E. atteso che le misure applicabili in base all'art. 26 ter della Direttiva 2001/18 (che consentono l'applicazione di una diversa disciplina, su medesimi prodotti, tra Stati e Stati) potrebbero creare delle disparità economiche tra gli imprenditori che svolgono la loro attività nell'ambito dei Paesi membri, qualora alcuni decidessero di adottare le misure di restrizione all'uso degli OGM ed altri no, danneggiando lo sviluppo del mercato interno (da qui la violazione dell'art. 3, comma 3, T.U.E.) e costituendo di fatto una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative (vietata dagli artt. 34 e 35 T.F.U.E.).

8.1. Il motivo è infondato perché, ancora una volta, il ricorrente ha riprodotto nella sostanza quell'errore di fondo, già stigmatizzato nel precedente contenzioso, che incentra la propria analisi in una prospettiva assoluta dei diritti e delle

libertà rivendicati (pur corrispondenti ad una iniziale impostazione mercantilista dell'ordinamento comunitario, dalla quale l'Unione si è successivamente affrancata), e non già in un'ottica di bilanciamento fra interessi antagonisti, all'interno della quale peraltro le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia appaiono univoche nel senso del preminente rilievo che assumono beni primari quali la salute e la tutela dell'ambiente.

E allora non può che ribadirsi anche in questa sede (come è già stato condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. -OMISSIS-) che *“la proibizione della coltivazione del mais OGM, in quanto – almeno ad una soglia precauzionale – potenzialmente pericolosa per la salute e per l'ambiente, costituisce un limite legittimo all'esercizio delle relative attività economic[he], non contrastante con i parametri evocati avuto riguardo ad una ricognizione dei principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato sull'Unione europea consapevole della gerarchia di valori dagli stessi risultante”*.

D'altra parte il ricorrente sul punto, lungi dal rappresentare basi solide del proprio contrario argomento, si è limitato del tutto apoditticamente ad affermare l'insussistenza di un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, senza però fornire alcun adeguato e serio sostegno che possa fondatamente smentire le precedenti conclusioni.

8.2. In quest'ottica, e venendo all'esame del secondo aspetto relativo alla violazione degli artt. 34 e 35 T.F.U.E., il ricorrente non risulta aver nemmeno adeguatamente valorizzato la portata derogatoria dell'art. 36 T.F.U.E. che afferma in sostanza il carattere recessivo della reclamata libertà economica e della concorrenza (presidiati dal divieto di restrizioni quantitative e delle misure equivalenti) rispetto a *“motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale”*.

Le previsioni limitative della coltivazione di OGM degli artt. 26 *ter*, par. 1, e 26 *quater* della Direttiva 2001/18 (come introdotti dalla Direttiva 2015/412) sono perciò – in base ai parametri evocati dal ricorrente - ancora una volta coerenti con i trattati che, lo si ripete, accordano prioritaria tutela a primari beni quali la salute e l'ambiente.

8.3. Erra infatti il ricorrente nel richiamare il 14° considerando della Direttiva 2015/412, che – nella sua prospettazione – escluderebbe il possibile ricorso alla deroga dell'art. 36 T.F.U.E. sul rilievo che la possibilità di imporre limiti o divieti di coltivazione degli OGM sarebbe ammessa unicamente per ragioni diverse da quelle di tutela della salute e dell'ambiente. Infatti, come si è già anticipato, il divieto di coltivazione qui contestato risulta disposto in base alle misure transitorie previste dall'art. 26 *quater*, par. 1, della Direttiva (cfr. in questo senso è la richiamata decisione di esecuzione della Commissione 2016/321) la cui portata nel caso di specie va quindi ricondotta al par. 1 dell'art. 26 *ter* che prevede la possibilità per gli Stati di chiedere, nella fase dell'autorizzazione, di limitare o vietare la coltivazione anche per ragioni di tutela della salute e della vita delle persone.

Infatti, ai sensi dell'art. 26 *quater*, par. 1, dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro poteva – come ha fatto l'Italia - richiedere di adeguare l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di un'autorizzazione già concessa, a norma della direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 anteriormente al 2 aprile 2015.

La fase transitoria è stata prevista – nell'esercizio di una discrezionalità politica non sindacabile - con la specifica ed espressa finalità di *“consentire agli Stati membri di applicare le disposizioni della presente direttiva a prodotti che sono stati autorizzati o che erano in corso di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, a condizione che non siano interessate le varietà geneticamente modificate di sementi e materiale di moltiplicazione delle piante autorizzati e già legalmente piantati”* (cfr. considerando 26° della Direttiva 2015/412).

Il considerando 14° allora è stato erroneamente invocato dal ricorrente, da un lato, perché esso si riferisce al diverso momento in cui le nuove disposizioni recate dalla Direttiva 2015/412 saranno entrate a regime (e, quindi, fuori del periodo transitorio) e, dall'altro lato, è relativo alla diversa fattispecie regolata dai par. 3 e ss. dell'art. 26 *ter*, che riguarda i poteri esercitabili dagli Stati quando l'autorizzazione è stata già concessa.

Dalle suesposte considerazioni discende allora che l'opzione dell'Italia di vietare su tutto il territorio nazionale la coltivazione del mais OGM va collocata – non già nell'esercizio dei poteri statuali a valle di un'autorizzazione già concessa ma – nella fase della procedura di autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione (nell'ambito della quale, nella sostanza, dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015 uno Stato membro, richiamando le misure transitorie, poteva *“richiedere di adeguare l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di una autorizzazione concessa [...] anteriormente al 2 aprile 2015”*).

Cosicché il divieto ben poteva fondarsi su ragioni relative alla tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi perciò rinvenire quel lamentato contrasto con il 14° considerando della Direttiva 2015/412.

Altro sono, infatti, i poteri riconosciuti agli Stati di limitazione o divieto di coltivazione una volta che la coltura sia stata autorizzata a norma della parte C della Direttiva 2001/18; poteri statuali che – una volta entrate a regime le nuove disposizioni- soffrono dei limiti espressamente previsti dal par. 3 dell'art. 26 *ter*, ai quali il 13° e il 14° considerando si riferiscono (e dei quali significativamente riproducono in parte il testo) sul presupposto ragionevole che la verifica circa l'adeguata tutela della salute e dell'ambiente è stata già effettuata nella fase di rilascio dell'autorizzazione.

8.4. Per le stesse considerazioni perde di consistenza il richiamo del ricorrente ai par. III e IV del parere del servizio giuridico del 5 novembre 2010 (*“possibili misure nazionali: diritto dell'Unione”* e *“possibili misure nazionali: GATT”*) perché essi si riferiscono ad alcune criticità relative alla possibilità – che nel presente caso non viene in rilievo – che gli

Stati membri limitino o vietino la coltivazione di OGM a valle dell'autorizzazione (e non in virtù del regime transitorio più sopra richiamato).

Le ulteriori considerazioni inserite nel citato parere al punto II (trasfuse nelle conclusioni dello stesso in base alle quali *“l'articolo 114 TFUE non è una base valida per la proposta nella sua versione attuale”* ed esaminate in particolare ai punti 21 e 24 del parere) risultano poi superate dall'espresso riferimento contenuto nel testo finale della Direttiva 2015/412, 8° considerando, alla soluzione *“ad un problema, reale o potenziale, nel funzionamento del mercato interno”* (punto 23 del parere).

È infatti ivi riconosciuto ed esplicitato (raccolgendo in tal senso il suggerimento del parere del servizio giuridico) che dare agli Stati membri maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, nel corso della procedura di autorizzazione o successivamente, *“può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM nell'Unione”*. In quest'ottica la Direttiva *“dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno”*, in piena conformità all'art. 3, comma 3, T.U.E..

8.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, il secondo motivo di ricorso si presenta complessivamente infondato.

9. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato e della presupposta Direttiva sul rilievo che in base a quest'ultima lo Stato membro sarebbe autorizzato a legiferare su un aspetto che invece i Trattati attribuiscono, in via esclusiva, all'Unione Europea: perciò non avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di sussidiarietà (invece richiamato testualmente dai considerando n. 6, 7 e 8 della Direttiva 2015/412).

9.1. Il motivo è infondato.

Come ha già chiarito questo T.A.R. nella sentenza n. -OMISSIS- la disciplina della Direttiva non è limitata a fornire *“una regola di concorrenza relativa al funzionamento del mercato interno”* (come invece pretenderebbe il ricorrente, cfr. pagg. 21 e 22 del ricorso) ma si colloca a pieno titolo nella materia dell'agricoltura nella quale l'Unione europea ha competenza concorrente, e non esclusiva, ex art. 4, comma 2, del T.F.U.E..

In considerazione di ciò, è stato correttamente applicato alla fattispecie il principio di sussidiarietà ex art. 5, par. 3, del T.U.E. e la censura del ricorrente si presenta quindi infondata perché parte dall'errato presupposto della competenza esclusiva unionale.

9.2. Come ha già avuto modo di affermare questo T.A.R. nella n. -OMISSIS-, occorre poi al riguardo puntualizzare che, nell'esercizio della rispettiva riserva discrezionale non sindacabile, Parlamento e Consiglio hanno stabilito che gli obiettivi dell'azione prevista possono essere adeguatamente conseguiti dagli Stati membri, senza l'intervento dell'Unione; ciò in quanto *“la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi”* (così un essenziale rilievo del sesto “considerando” della Direttiva).

9.3. In conclusione sul punto, allora, il terzo motivo e la relativa questione di compatibilità della Direttiva coi Trattati sono quindi infondati.

10. Col quarto motivo il ricorrente ha sostenuto la violazione del principio di proporzionalità atteso che le misure previste nella Direttiva si porrebbero in aperto e insanabile contrasto con il contenuto essenziale degli indicati diritti di libertà, nella parte in cui le misure previste si rilevano non necessarie e non rispondenti in termini effettivi a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione Europea.

Anche questo motivo è infondato perché, per le stesse ragioni indicate al par. 8 della presente decisione, parte dall'erronea convinzione che il mais OGM MON810, in quanto già autorizzato, non poteva essere limitato nella sua coltivazione che per ragioni non connesse alla tutela della salute e dell'ambiente.

E tuttavia, come già ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti della presente decisione, *“nel relativismo dei valori proprio dell'impronta pluralista che è attualmente alla base dell'ordinamento europeo, in una fase ormai evoluta della sua dinamica, il rapporto autorità-libertà si declina in funzione di regole di compatibilità che prevedono la preminente collocazione gerarchica dell'interesse ambientale e di quello alla tutela della salute”* (cfr. la sentenza n. -OMISSIS-) i quali, pur anticipando la soglia di tutela in applicazione del principio di precauzione, ben possono fungere da base per la limitazione del contrapposto interesse economico azionato dal ricorrente.

11. Col quinto motivo il ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, che il divieto, totale o parziale, di coltivazione di OGM si dimostrerebbe uno strumento sproporzionato ed irragionevole per l'appropriato ed efficace perseguimento dell'obiettivo di consentire l'esercizio del diritto all'attività di impresa nei limiti e nel temperamento della tutela della salute e dell'ambiente, atteso che esistono tecniche agronomiche idonee ad impedire la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

La censura così prospettata è tuttavia generica e meramente astratta.

Come ha puntualmente argomentato la difesa erariale, infatti, la funzionalità delle tecniche agronomiche (solo genericamente) citate dal ricorrente andrebbe sempre valutata caso per caso.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha indicato con la chiarezza e la puntualità necessarie – limitandosi ad affermazioni sul piano astratto, sganciate da precisi apprezzamenti del caso - quali sarebbero state le specifiche “*tecniche colturali collaudate*” che egli avrebbe adottato nel concreto per impedire la contaminazione accidentale dei terreni altrui. Anzi, non risulta che egli abbia adottato alcuna particolare misura di coltivazione o precauzione agronomica tale da ostacolare o impedire la contaminazione involontaria.

Manca quindi nel caso di specie il parametro effettivo, in punto di fatto non adeguatamente delineato dal ricorrente, alla luce del quale valutare la concreta proporzionalità della misura limitativa qui contestata.

Anche il quinto motivo è perciò complessivamente infondato.

12. Col sesto motivo il ricorrente ha dedotto che, per poter esercitare un suo diritto garantito dai Trattati dell’Unione europea, “è stato costretto”, non essendoci stato alcun rimedio giurisdizionale in tal senso, a violare una normativa italiana al fine di vedersi raggiungere da un ordine di distruzione, unico provvedimento impugnabile (ed impugnato) davanti al T.A.R..

12.1. Il motivo, oltre che privo d’interesse attuale e concreto, è infondato.

12.2. Privo d’interesse perché in effetti il ricorrente ha pacificamente (e per sua stessa ammissione) ormai violato i divieti di coltivazione ed è stato conseguentemente già sottoposto al relativo procedimento *latu sensu* sanzionatorio.

E pertanto, non si versa in concreto nella diversa situazione di fatto – ormai solo ipotetica e astratta, ma da cui muove il presente mezzo di gravame - in cui l’interessato non si è ancora esposto alla violazione del divieto e alle sue conseguenze. Solo tale posizione, che nei fatti però non si è verificata e che quindi non radica in capo al ricorrente un interesse all’impugnativa connotato dai caratteri dell’attualità e della concretezza, avrebbe legittimato il ricorrente a dolersi della mancanza della previsione di un rimedio effettivo.

Dell’assenza d’interesse attuale e concreto alla presente cesura è prova il fatto che l’ipotetico accoglimento del motivo non comporterebbe al ricorrente alcun attuale vantaggio perché non determinerebbe l’annullamento del provvedimento impugnato (e in effetti già contestato in sede giurisdizionale), ormai emesso sulla base di una situazione fattuale diversa da quella (alternativa e solo ipotetica) prospettata col presente mezzo di gravame.

12.3. Il motivo è anche infondato perché, nel caso di specie, ciò che il ricorrente lamenta non è un presunto conflitto tra la normativa interna e quella eurounitaria, ma un preteso contrasto delle disposizioni della Direttiva 2001/18 (come modificata dalla Direttiva 2015/412), con i principi dei Trattati (T.U.E. e T.F.U.E.).

Non può quindi trovare applicazione alla presente fattispecie la giurisprudenza invocata dal ricorrente che presuppone, diversamente da quanto è accaduto nel caso di specie, che il diritto eurounitario stabilisca direttamente a favore del cittadino un diritto pieno per il quale l’ordinamento interno (contrastante col diritto sovranazionale che quel diritto riconosce) non predispone adeguata tutela.

Anche il sesto motivo si presenta perciò infondato.

13. In definitiva la domanda di annullamento deve essere respinta.

Per le considerazioni che precedono in ordine all’infondatezza delle censure in esame e in continuità con l’orientamento già espresso da questo T.A.R. (sent. n. -OMISSIS-), dal Consiglio di Stato (sent. n. -OMISSIS-) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. -OMISSIS-), va respinta ancora una volta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale.

In conseguenza dell’accertata legittimità del provvedimento impugnato, anche la domanda risarcitoria deve essere respinta perché assume quale suo esclusivo presupposto l’illegittimità (invece esclusa) dell’ordine di distruzione delle coltivazioni di mais OGM impiantate.

In conclusione, il ricorso deve essere *in toto* respinto.

Le spese di lite, per la novità di alcune questioni esaminate, possono essere compensate.

(Omissis)